

EDILIZIA ED URBANISTICA: Permesso di costruire - Rilascio - Procedimento - Sospensione in attesa della definizione del procedimento penale riguardante alcuni reati urbanistici nella pianificazione dei comparti edificatori.

Tar Puglia - Bari, Sez. III, 18 novembre 2021, n. 1682

“[...] L’Amministrazione locale, dunque, con il provvedimento gravato, in palese violazione dei principi procedurali, ha disposto una sospensione senza termine del procedimento amministrativo.

Ad oggi, nonostante siano decorsi oltre 5 anni, il procedimento amministrativo in esame teso al rilascio dei titoli abilitativi chiesti dalla ricorrente è ancora sospeso.

Sussiste senz’altro la dedotta violazione dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, il quale espressamente prevede che “Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto” [...]

Il carattere necessariamente transitorio della sospensione del procedimento serve a distinguere l’istituto da quelli che pure condividono con esso l’inquadramento nell’ambito dell’autotutela decisoria, ma hanno effetti permanenti, quali la revoca, attualmente disciplinata dall’art. 21-quinquies, o l’annullamento d’ufficio, di cui all’art. 21-nonies della medesima legge n. 241 del 1990 [...]”.

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente, proprietaria del suolo distinto in catasto al -OMISSIS-(p.lle 1081 -1110 1077 -1172 -1173 1113 -1123 -1128), otteneva dal Comune di Ruvo di Puglia, con provvedimento -OMISSIS-del 13.05.2010, un permesso di costruire sul suolo di sua proprietà, ricadente nel comparto D, per la realizzazione di una villa unifamiliare composta da piano terra e piano interrato. Avviava, dunque, l’edificazione dell’assentito intervento.

Senonché, a causa di rallentamenti nelle opere di cantierizzazione delle urbanizzazioni primarie all’interno del comparto D e della necessità di rimozione di una linea di energia elettrica passante sul fondo, la ricorrente – con nota del 12 aprile 2013 – chiedeva la proroga del termine di efficacia del predetto permesso di costruire.

Con provvedimento -OMISSIS-del 14.05.2013, il Comune concedeva “*alla sig.ra -OMISSIS-, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la proroga fino al 27 dicembre 2013 del termine di ultimazione dei lavori relativi al permesso di costruire prot. -OMISSIS-del 13.05.2010, restando inalterate tutte le prescrizioni contenute nello stesso permesso*“. Seguiva ulteriore proroga concessa dal Comune su richiesta della ricorrente, ma, in data 07.4.2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani comunicava un avviso di conclusione

indagini preliminari, ipotizzando reati urbanistici nella pianificazione dei comparti edificatori di Ruvo di Puglia tra i quali il comparto D, per cui seguiva l'avvio dell'azione penale.

In data 6.5.2014, la ricorrente chiedeva un'altra proroga ma il Comune, a seguito dell'avviso di conclusione indagini, con deliberazione di G.C. -OMISSIS-del 26.5.2014, impartiva agli Uffici comunali l'ordine di sospendere, per il termine di giorni novanta, i procedimenti amministrativi inerenti i comparti edificatori C, D, E, F, allo scopo di avviare, in autotutela, procedimenti di secondo grado intesi al riesame dei presupposti tecnico urbanistici degli atti adottati e adottandi in detti comparti e di acquisire attraverso la consulenza di un esperto urbanista, indicazioni progettuali in ordine a interventi di riqualificazione urbana dei comparti medesimi, unitamente a una verifica in ordine alla legittimità degli atti amministrativi adottati.

Con nota del 23.06.2014 -OMISSIS-, l'Amministrazione locale comunicava alla ricorrente una nuova sospensione del procedimento.

In data 4.2.2015, la ricorrente depositava presso l'U.t.c. istanza di rinnovo del permesso di costruire per completare la realizzazione della villa unifamiliare nel comparto D, in conformità a quanto già assentito nel 2010. Tuttavia, l'Amministrazione locale, con la nota-OMISSIS-del 07.04.2016, replicava che *“l'iter per il rilascio dei titoli abilitativi nei comparti C, D e F, oggetto del procedimento penale in atto -OMISSIS-/2012, è sospeso almeno sino alle risultanze prodotte dall'udienza preliminare, la cui prima seduta è fissata per il 12.04.2016, al fine di non creare conflitti istituzionali e in ossequio al principio di collaborazione e non conflittualità tra organi istituzionali”*.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 9.6.2016 e depositato il 24.6.2016, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione artt. 2 e 3 legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 21-quater della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, arbitrarietà; 2) violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, difetto di motivazione difetto di istruttoria, presupposto erroneo e travisante.

Il Comune intimato non si costituisce.

Con successiva memoria del 15.10.2021, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 17 novembre 2021, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – Il Comune intimato ha ordinato che *“L'iter per il rilascio dei titoli abilitativi nei comparti C, D e F, comparti oggetto del procedimento penale in atto -OMISSIS-/2012, è sospeso almeno sino alle*

risultanze prodotte dall'udienza preliminare, la cui prima seduta è fissata per il 12.04.2016, in ossequio al principio di collaborazione e non conflittualità tra organi istituzionale”.

L'Amministrazione locale, dunque, con il provvedimento gravato, in palese violazione dei principi procedurali, ha disposto una sospensione senza termine del procedimento amministrativo.

Ad oggi, nonostante siano decorsi oltre 5 anni, il procedimento amministrativo in esame teso al rilascio dei titoli abilitativi chiesti dalla ricorrente è ancora sospeso.

Sussiste senz'altro la dedotta violazione dell'art. 21-quater della legge n. 241/1990, il quale espressamente prevede che *“Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto”* (cfr.: T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 10-09-2014, n. 1103; Cons. Stato sez. IV sent. n. 905/2011; Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, n. 904).

Il carattere necessariamente transitorio della sospensione del procedimento serve a distinguere l'istituto da quelli che pure condividono con esso l'inquadramento nell'ambito dell'autotutela decisoria, ma hanno effetti permanenti, quali la revoca, attualmente disciplinata dall'art. 21-quinquies, o l'annullamento d'ufficio, di cui all'art. 21-nonies della medesima legge n. 241 del 1990 (cfr.: T.A.R. Puglia Bari Sez. III, sent. 10-09-2014, n. 1103).

Aggiungasi – per inciso – che, con sentenza n. 261/2018, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha disposto il non doversi procedere nei confronti degli indagati, perché il fatto non sussiste, in riferimento alle ipotizzate violazioni urbanistiche, sicché il protrarsi della sospensione procedimentale, già priva di fondamento giuridico, non ha più neppure un supporto fattuale minimo.

IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune intimato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.